

Legge regionale 30 aprile 1987, n. 23.

Modifiche alle leggi regionali 5 marzo 1985, n. 24,
27 giugno 1985, n. 61 e 28 gennaio 1986, n. 5.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica alla legge regionale 5 marzo 1985, n. 24,
concernente «Tutela ed edificabilità delle zone agricole»

1. Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 11
della legge regionale 5 marzo 1985, n. 24, è prorogato al
31 dicembre 1987.

Art. 2

Modifica alla legge regionale 27 giugno 1985, n. 61,
recante «Norme per l'assetto e l'uso del territorio»

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 32 della legge
regionale 27 giugno 1985, n. 61, è aggiunto il seguente
comma:

«Ai fini dell'approvazione del primo Piano Territo-
riale Regionale di Coordinamento il termine di cui al
terzo comma è fissato in 180 giorni».

Art. 3

Modifica alla legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, recan-
te «Provvedimento regionale di rifinanziamento e di
modifica di leggi regionali per la formazione del bi-
lancio annuale e pluriennale della Regione (legge fi-
nanziaria 1986)»

1. Il termine di cui al quinto comma dell'articolo 6
della legge regionale 28 gennaio 1986, n. 5, è prorogato
al 31 dicembre 1987.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Uffi-
ciale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione veneta.

Venezia, 30 aprile 1987

Bernini